

Delibera n° 590

Estratto del processo verbale della seduta del
30 aprile 2024

oggetto:

LR 14/2002, ART 50. PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI DI COMPETENZA DELLA REGIONE 2024-2026.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	assente
Barbara ZILLI	Assessore	assente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Disciplina organica dei lavori pubblici”, ed in particolare il primo comma dell’art. 50, il quale – tra l’altro – dispone che la Giunta regionale approva il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione, distinto per settori di intervento, anche per stralci successivi in relazione alle esigenze di operatività di ogni singolo settore ed in base alle ipotesi di intervento comunicate dalle Direzioni centrali alla struttura regionale individuata dalla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno;

Vista la propria deliberazione n. 893 del 19 giugno 2020 e s.m.i. con la quale la Giunta Regionale ha approvato l’articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali, ed in particolare l’art. 61bis (introdotto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1250 dd. 06 agosto 2021), comma 1, lettera d) dell’allegato A, il quale dispone che il Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica istituito presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio provvede al coordinamento tecnico ed alla formulazione della proposta di programmazione delle opere pubbliche regionali;

Visto il primo comma dell’art. 7 della citata L.R. 31 maggio 2002, n. 14, il quale dispone che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base del programma triennale dei lavori pubblici e dei suoi aggiornamenti annuali;

Visto il secondo comma del medesimo art. 7, il quale dispone – tra l’altro – che i soggetti di cui all’art. 3, comma 1 (e tra questi la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) predispongono ed approvano il programma, nel rispetto dei documenti programmatici previsti dalla normativa vigente unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno di riferimento, ivi comprese le opere di manutenzione straordinaria del patrimonio e dei servizi a rete;

Visto il quinto comma dell’art. 5 del decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici, il quale dispone che i lavori pubblici da realizzarsi in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva sono inseriti nella programmazione del soggetto delegante nonché nell’elenco annuale dei lavori del soggetto destinatario del rapporto di delegazione, qualora quest’ultimo sia tenuto all’attività programmatica di cui all’art. 7 della legge;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

Visto l’art. 37 del Codice dei contratti pubblici che prevede l’obbligatorietà dell’adozione del programma triennale approvato nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza col bilancio e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali;

Richiamato in particolare il comma 2 dell’articolo 37 del Codice dei contratti pubblici che dispone che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia prevista per gli affidamenti diretti ovvero 150.000,00 euro;

Precisato che l’obbligatorietà dell’adozione dell’atto programmatico con riferimento ai lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 150.000 € di cui all’articolo 50 c. 1 l. a) del Codice dei contratti pubblici è da intendersi come un limite minimo, che lascia alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti la facoltà di includere nei programmi anche interventi di importo inferiore alla soglia indicata;

Richiamato l’allegato I.5 ed in particolare il comma 8 del Codice dei contratti pubblici secondo cui i lavori compresi nell’elenco annuale soddisfano le seguenti condizioni:

- a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;
- b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma;
- c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 37, comma 2, del codice;
- d) conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati;

Atteso che l'attività di inserimento e gestione degli interventi nel programma all'interno della piattaforma eAppaltiFVG da parte dei RUP delle diverse Direzioni centrali e Servizi interessati si è conclusa in data 11 aprile come da nota prot. num. 97446 dd. 14/02/2024 e successiva nota prot. num. 191634 dd. 22 marzo diramate dal Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica e come risulta dalla corrispondenza email agli atti;

Preso atto di quanto previsto dall'art. 4 c. 9 della L.R. 13/2023 che dispone l'inserimento degli interventi di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico nel Programma triennale dei lavori pubblici, in conformità alle indicazioni del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del distretto idrografico delle Alpi orientali e del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA);

Preso atto che in data 10/11/2023 la Cabina di regia istituita ai sensi dell'art. 4 c. 8 della LR 13/2023 ha disposto l'allocazione delle risorse ai rispettivi centri di costo;

Visti i prospetti predisposti dal Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica della Direzione centrale infrastrutture e territorio;

Considerato che nell'elenco degli interventi di cui alla scheda D dell'Allegato sono elencati tutti i lavori afferenti al Programma triennale per i quali vengono riportati sia l'importo complessivo dell'intervento sia le relative stime dei costi suddivise per singole annualità;

Considerato che l'elenco degli interventi di cui alla scheda E dell'allegato comprende i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali sussiste la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile ai sensi dell'art. 37 c. 1 l. b) del codice appalti;

Considerato che l'elenco degli interventi di cui alla scheda F dell'allegato comprende i lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti in quanto non avviati ovvero per i quali si è rinunciato all'attuazione;

Preso atto che il programma triennale e il relativo elenco annuale adottati sulla base degli schemi-tipo annessi all'allegato I.5 del Codice dei contratti pubblici risulta coerente con i documenti pluriennali di programmazione e pianificazione in vigore ai sensi dell'art. 3 c. 1;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, gli articoli 37 e 38 relativi agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e gli atti di programmazione delle opere pubbliche;

Vista la Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 avente ad oggetto "Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione";

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazione e integrazioni;

Vista Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 "Legge di stabilità 2023";

Vista Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 17 "Bilancio di previsione per gli anni 2024-2026";

Visto il Bilancio finanziario gestione (BFG) 2024, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 2138 del 29 dicembre 2023 e s.m.i.;

Dato atto che l'art. 3, comma 13 dell'Allegato I.5 del Codice dei contratti pubblici prevede che la stazione appaltante o l'ente concedente individui la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e che tali ruoli sono attribuiti rispettivamente al Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica come esplicitato nelle premesse del presente atto e al Direttore centrale della Direzione centrale infrastrutture e territorio;

Considerato che il Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica ha provveduto al coordinamento tecnico ed alla formulazione della proposta di programmazione;

Ritenuto di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale 2023-2025 proposto dal referente per la redazione del programma secondo le Schede A, B, C, D, E ed F allegate al presente provvedimento quale parte integrante;

Su proposta dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare il Programma triennale 2024-2026 ed Elenco annuale 2024 dei lavori pubblici, per un importo totale degli interventi programmati nel triennio pari a euro 589.159.682,92 costituito dalle seguenti schede come definite sulla base degli schemi-tipo annessi all'allegato I.5 del Codice dei contratti pubblici, che allegato in un unico file, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Allegato I – Scheda A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Allegato I – Scheda B – Elenco delle opere incompiute;
- Allegato I – Scheda C – Elenco degli immobili disponibili;
- Allegato I – Scheda D – Elenco degli interventi del programma;
- Allegato I – Scheda E – Interventi ricompresi nell'elenco annuale;
- Allegato I – Scheda F – Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati.

2. Di riservarsi di aggiornare in corso d'anno il Programma approvato qualora si verificano le fattispecie di cui all'art. 5 comma 9 dell'Allegato I.5 del D.lgs. 36/2023.

3. Di demandare al Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pubblicità e trasparenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE